

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 GENNAIO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE	PAG.		PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Soppressione del servizio per i prestiti matrimoniali di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1244)	732	Senatore CARMAGNOLA: Integrazione delle norme delle leggi 21 novembre 1950, n. 1030, e 27 giugno 1952, n. 861, recanti agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle Aziende elettriche municipalizzate. (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1313)	740
PRESIDENTE	732, 733, 234	PRESIDENTE	740, 741
GENNAI TONIETTI ERISIA, <i>Relatore</i>	732, 733, 734	CAIATI, <i>Relatore</i>	740
CAVALLARI VINCENZO	733	VALMARANA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	741
VALMARANA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	733, 734	Votazione segreta:	
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti ad elevare da quattro a cinque miliardi il mutuo concesso all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali, in esecuzione della legge 16 giugno 1951, n. 530. (1368)	734	PRESIDENTE	742
PRESIDENTE	734, 735, 739, 740	<hr/>	
BELOTTI, <i>Relatore</i>	735, 737, 738, 739	La seduta comincia alle 9.	
DUGONI	735, 738, 739, 740	TURNATURI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
FERRERI PIETRO	736	(<i>E approvato</i>).	
GEREMIA	736		
ANGIOY	736, 739		
TURNATURI	737, 739		
VALMARANA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	738, 739, 740		

Discussione del disegno di legge: Soppressione del servizio per i prestiti matrimoniali di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542. (Approvato della V Commissione permanente del Senato). (1244).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione del servizio per i prestiti matrimoniali di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 ».

La XI Commissione (Lavoro), alla quale era stato richiesto il parere, ha lasciato trascorrere i termini regolamentari senza inviarlo; si intende che vi abbia rinunciato. Il disegno di legge è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Gennai Tonietti Erisia, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Con diverse leggi emanate dal 1937 al 1942, furono istituiti dei prestiti familiari, successivamente chiamati prestiti matrimoniali. Essi ebbero uno scopo evidentemente demografico.

Questi prestiti venivano concessi, secondo particolari condizioni, a giovani che costituivano una famiglia, con restituzione rateale mensile dell'1 per cento del capitale iniziale. I prestiti variavano da mille a tremila lire ed erano elargiti dalle provincie, con un sistema di restituzione alle provincie medesime. Tale erogazione di prestiti ebbe termine il 30 giugno 1943.

Il recupero delle somme pagate fu poi affidato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per conto delle provincie; il quale Istituto, d'altra parte, fu autorizzato a concedere mutui estinguibili in 15 anni a favore delle provincie che avevano fronteggiato l'onere della concessione dei prestiti. I relativi interessi furono posti a carico dello Stato.

Questo servizio durò fino al 1947. Infatti nel 1948, constatata l'onerosità per lo Stato di questo servizio — perché lo Stato, oltre agli interessi, doveva pagare anche un compenso all'I.N.P.S. per il suo lavoro — si rilevò l'opportunità di far cessare immediatamente il servizio. Poiché l'ammontare del residuo debito delle provincie per i mutui ad esse erogati assommava a circa 37 milioni, si ritenne conveniente regolarlo in una unica soluzione, piuttosto che continuare a sostenere le spese di gestione fino al 1958.

Fin dalla passata legislatura fu predisposto un disegno di legge, che però non andò a buon fine per lo scioglimento delle Assemblee.

Il disegno di legge che ora stiamo esaminando, abroga innanzi tutto le norme ancora vigenti relative ai prestiti matrimoniali; esonera l'I.N.P.S. dalla gestione dei prestiti matrimoniali; abbuona ai beneficiari dei prestiti le rate ancora dovute per i prestiti stessi, rate così esigue — uno per cento mensile su somme varianti, come ho detto, da 1000 a 3000 lire — che, ove se ne fosse sollecitato il pagamento, si sarebbe affrontata una spesa maggiore soltanto per l'affrancatura della corrispondenza.

Quelle provincie che non intendono rinunciare al residuo loro credito per tali prestiti, possono ottenerne il pagamento dall'I.N.P.S., al netto però dal loro residuo debito per l'ammontare dei mutui. Lo Stato assume a proprio carico tanto il pagamento effettuato dall'I.N.P.S., per la causale ora esposta, quanto il residuo debito capitale delle provincie per l'ammontare dei mutui. I relativi importi sono maggiorati nell'un caso e nell'altro dell'interesse del 5 per cento, con decorrenza però, nel primo caso, dalla data dei pagamenti, nel secondo caso, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il servizio gestito dall'I.N.P.S. cessò il 31 dicembre 1952; quindi, non è dovuta nessuna retroattività di interessi alla Previdenza sociale.

Resta il problema della copertura. Per gli interessi che lo Stato verserà all'I.N.P.S., si provvederà con imputazione ai fondi che residuano sugli stanziamenti già effettuati a carico del bilancio del Tesoro per il servizio dei prestiti matrimoniali. Per la sanatoria del capitale, cioè per i rimborsi alle provincie dei residui loro crediti per prestiti e per i rimborsi alla Previdenza sociale dei mutui concessi, si presume un fabbisogno di 100 milioni. Faccio rilevare che non è possibile indicare una cifra precisa, perché le provincie debbono chiedere, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge, se vogliono essere rimborsate dei loro crediti verso i concessionari dei prestiti. Ad ogni modo quest'onere, valutato in 100 milioni, farà carico sul fondo speciale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55. Si tratta del fondo speciale per i provvedimenti in corso d'approvazione, nel quale questi 100 milioni sono già inseriti. La loro copertura è, perciò, già assicurata.

Non trovo, quindi, nessuna difficoltà per proporre alla Commissione di approvare questo disegno di legge, che rappresenta una sanatoria e che giova, sia alle provincie, abbo-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

nando i loro mutui, sia ai beneficiari dei prestiti matrimoniali, che sono esonerati dal completare il pagamento del loro residuo debito per i prestiti stessi. Quantunque questo residuo debito sia di entità insignificante, come ho detto, per i singoli beneficiari, tuttavia per lo Stato assomma nel complesso a una cifra considerevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLARI VINCENZO. Con questo disegno di legge si sopprime il servizio per i prestiti matrimoniali. Però, trattandosi di sopprimere un servizio, anche se costituito con una legge che da tempo non è più funzionante, bisognerebbe sapere per quale motivo si propone la soppressione.

GENNAI TONIETTI ERISIA, Relatore. Viene soppresso perché non funziona più dal 1947. Oggi si tratterebbe soltanto di esigere il pagamento di questi piccoli debiti da parte di un certo numero di beneficiari e di costringere le provincie ad ammortizzare i mutui contratti con l'I.N.P.S.

Però, anche lo spirito della legge istitutiva è superato e contiene delle disposizioni oggi inattuabili. Se si volesse ricostituire un servizio del genere, bisognerebbe riprenderlo con altro sistema, con degli stanziamenti e delle condizioni ben diversi da quelli contenuti nella legge del 1937, che non ha più ragione di essere e che rispondeva a una particolare politica demografica del momento.

Se abbiamo intenzione di salvare il principio sostanziale della legge, quello, cioè, di aiutare le famiglie che si costruiscono il loro nido, dobbiamo presentare una proposta di legge su basi nuove.

CAVALLARI VINCENZO. Però, secondo me, non sono state eliminate le condizioni obiettive che possono rendere, non dico necessario, ma per lo meno opportuno e consigliabile un servizio di questo genere. Perché oggi, al pari di prima — per non dire più di prima — ci sono situazioni che consiglierebbero un intervento dello Stato, allo scopo di venire in aiuto alle famiglie che stanno per formarsi.

Io ho, quindi, l'impressione che la pura e semplice soppressione del servizio possa ingenerare in noi stessi e nella popolazione il convincimento che da adesso in poi non s'intende più provvedere a questi benefici a favore di coloro che debbono sposarsi e che si trovano in condizioni di bisogno.

GENNAI TONIETTI ERISIA, Relatore. È dal 1947 che non si provvede. Oggi, con que-

sto disegno di legge, cessa soltanto il recupero dei crediti.

CAVALLARI VINCENZO. Ma, finché una legge esisteva, anche se ad essa non veniva data esecuzione, si poteva sempre sperare che un'altra legge provvedesse a modificare i difetti della precedente, senza eliminarla. Oggi invece, sopprimendo il servizio dei prestiti matrimoniali, si può pensare che non s'intenda più provvedere a questa necessità. Il problema della soppressione pura e semplice sarebbe giustificato soltanto se le necessità a cui la legge provvedeva, non esistessero più. Ma, siccome le necessità permangono, io avrei trovato più opportuno che fosse stato presentato al Parlamento un disegno di legge per la modificazione di quella legge che fin dal 1947 non è funzionante, e per l'attribuzione di più adeguati fondi.

Vorrei sapere dall'onorevole Sottosegretario quali sono le intenzioni del Governo, se, cioè, esso abbia o meno intenzione di migliorare la legislazione vigente in materia e di adeguare gli stanziamenti alle necessità attuali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VALMARANA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Una volta quei prestiti si chiamavano « grazia dotale » e venivano di solito concessi dai comuni e dalle congregazioni di carità. Si tratta di istituzioni che hanno una vecchia tradizione, ma che sono superate, perché, caso mai, bisognerebbe ora inquadrarle in qualche ente già esistente, come l'I.N.P.S., che corrispondesse agli assicurati che si sposano un qualche contributo.

La legge che ora viene soppressa è una di quelle leggi che, un po' per l'inadeguatezza dei fondi, un po' per l'arretratezza dei concetti — come ha accennato la relatrice — anche senza essere abrogate, vanno in desuetudine, perché non corrispondono più alle necessità della vita moderna.

Ad ogni modo nulla vieta che, una volta abolita questa legge, venga presentata un'altra proposta di legge, che tenga conto non solo delle condizioni attuali, ma dia anche dei contributi adeguati per aiutare le fanciulle che tendono al matrimonio.

Quindi, insisto perché il disegno di legge venga approvato.

CAVALLARI VINCENZO. Vorrei proporre un ordine del giorno del seguente tenore:

« La IV Commissione (Finanze e tesoro), nell'approvare il disegno di legge n. 1244, con-

cernente la soppressione del servizio per i prestiti matrimoniali, di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, rilevato che il detto decreto-legge più non risponde alle attuali esigenze, invita il Governo a presentare al Parlamento altro disegno di legge, che con opportuni criteri e con stanziamenti finanziari idonei, provveda a sovvenire le nuove famiglie in stato di bisogno ».

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Faccio rilevare che lo spirito della legge che stiamo per abrogare non era quello di costituire una dote alle fanciulle, ma di sovvenire i bisogni della nuova famiglia. Quindi, aderisco in pieno all'ordine del giorno dell'onorevole Cavallari, sottolineando però che queste sovvenzioni devono essere date, sotto forme nuove e più adeguate ai tempi moderni, alle nuove famiglie in formazione, per cui sarebbe il capo famiglia che si sottopone all'onere della restituzione del prestito.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Cavallari, testé letto.
(*E approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È abrogato il capo primo del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, ed ulteriormente modificato con legge 29 giugno 1940, n. 876 ».

Poiché non vi sono emendamenti, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale è esonerato dalla gestione dei prestiti matrimoniali.

Le rate di estinzione dei prestiti non ancora versate dai beneficiari sono devolute a loro favore.

Le Province che non hanno rinunciato e non intendono rinunciare al loro residuo credito per i prestiti possono, in base a documentata richiesta da inoltrarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ottenerne il pagamento dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al netto, però, del loro residuo debito per l'ammortamento dei mutui a suo tempo contratti con l'Istituto medesimo.

Lo Stato assume a suo carico tanto i pagamenti effettuati dall'Istituto ai sensi e nella misura di cui al precedente comma, quanto il residuo debito capitale delle Province per l'ammortamento dei mutui, corrispondendone all'Istituto stesso i relativi importi, che verranno maggiorati dall'interesse cinque per cento annuo con decorrenza rispettivamente dalla data dei pagamenti e dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Poiché non vi sono emendamenti, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Gli interessi e il compenso di gestione, di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, saranno liquidati a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, fino al 31 dicembre 1952, mediante decreto del Ministro del tesoro e con imputazione ai fondi che residuano sugli stanziamenti all'uopo già a suo tempo effettuati a carico del bilancio del Ministero del tesoro ».

Poiché non vi sono emendamenti, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« L'onere derivante dall'applicazione dell'ultimo comma del precedente articolo 2, valutato in lire 100 milioni, farà carico al « Fondo speciale » di cui al capitolo 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Poiché non vi sono emendamenti, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti ad elevare da quattro a cinque miliardi il mutuo concesso all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali, in esecuzione della legge 16 giugno 1951, n. 530. (1368).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti ad ele-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

vare da quattro a cinque miliardi il mutuo concesso all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali, in esecuzione della legge 16 giugno 1951, n. 530 ».

La I Commissione (Interni) della Camera ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Belotti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BELOTTI, Relatore. Con la legge 16 giugno 1951, n. 530, la Cassa depositi e prestiti fu autorizzata a concedere all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti Enti locali un mutuo di quattro miliardi di lire, con ammortamento in venti anni.

Il disegno di legge governativo sottoposto all'esame di questa Commissione tende ad aumentare l'importo complessivo di questo mutuo da quattro a cinque miliardi di lire, e di portare il periodo di ammortamento da 20 a 35 anni.

Le ragioni di questo provvedimento dipendono dalle reali necessità dell'Istituto, che si sono verificate come permanenti in relazione al mancato introito sistematico di una aliquota di contributi arretrati per circa due miliardi e mezzo, dovuti all'I.N.A.D.E.L. da parte degli enti locali, a seguito dell'esonero disposto con la legge 1° marzo 1952, n. 116, alla rateizzazione concessa agli enti suddetti per il pagamento di quote arretrate per gli anni 1948 e 1949; al ritardo sistematico da parte degli enti locali nel versamento dei contributi posti a loro carico.

In sostanza, la legge 16 giugno 1952, n. 530, non ha consentito di risolvere in modo adeguato, coi quattro miliardi concessi, il problema finanziario dell'I.N.A.D.E.L.; è valsa a compensare lo scoperto di conto corrente che l'istituto aveva all'inizio del 1951, ma non ha consentito di risolvere in modo adeguato la relativa situazione di cassa. Perciò, oggi, si tratta di ridimensionare l'entità del mutuo già concesso, portandolo da 4 a 5 miliardi, per risolvere una situazione di reale necessità di cassa da parte dell'istituto, e di protrarre da 20 a 35 anni il periodo di ammortamento del mutuo complessivo.

Io non credo che vi siano obiezioni consistenti da opporre. L'unica questione che potrebbe essere affacciata in questa sede sarebbe quella della necessità di un esame complessivo della situazione della Cassa depositi e prestiti e dei suoi compiti, per tranquillizzare molti colleghi — tra i quali il sottoscritto — e per avere un quadro complessivo dei compiti che la Cassa è chiamata a fronteggiare in relazione alle proprie disponibilità.

Ritengo, comunque, che lo spostamento da 4 a 5 miliardi non abbia un'influenza determinante e notevole sotto questo punto di vista. Perciò, in considerazione delle reali necessità dell'istituto, esprimo parere favorevole alla approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DUGONI. Se la memoria non m'inganna, nel 1951 abbiamo lungamente discusso questo problema dell'I.N.A.D.E.L. e, se ricordo con esattezza, la Commissione ebbe delle notevoli perplessità nel concedere i quattro miliardi per sistemare la situazione di cassa dell'istituto.

La Commissione fu allora anche unanime nel sottolineare l'incongruenza che la Cassa depositi e prestiti sia in sostanza come una cassaforte aperta a disposizione dell'I.N.A.D.E.L. Questo emette mandati di pagamento, senza che la Cassa depositi e prestiti abbia alcun diritto di controllo; poi, quando l'I.N.A.D.E.L. è impelagato fino alla cima dei capelli, bisogna coprire il suo disordine amministrativo con un intervento della Cassa depositi e prestiti e rateizzando in venti o trentacinque anni — ultimo ritrovato — questo disordine.

Intendo per disordine amministrativo il fatto che l'I.N.A.D.E.L. non riesce a contenere le proprie entrate e le proprie uscite entro un piano determinato, ma presenta scoperti di cassa, un anno per 100 milioni, un altro per 300 milioni, a cui deve poi provvedere la Cassa depositi e prestiti.

Si ha così la prima assurdità che la Cassa depositi e prestiti debba adempiere a compiti che non sono quelli che le spettano istituzionalmente; e l'altra assurdità è quella che i contributi versati dai dipendenti degli enti locali all'Istituto di previdenza vengono adoperati per fare dei prestiti a delle aziende monopolistiche — per esempio, l'Edison — che non hanno niente a che vedere con i comuni.

Cosicché la Cassa depositi e prestiti deve prestare denaro all'I.N.A.D.E.L., mentre i denari che appartengono alla collettività dei dipendenti degli enti locali vengono adoperati per fare dei prestiti ad aziende monopolistiche. Se questi denari vengono adoperati per scopi speculativi di investimento, perché non possono essere piuttosto adoperati per sistemare le passività dell'istituto?

Pertanto, faccio delle forti riserve per questo sistema, contro il quale abbiamo già protestato nel 1951 e protestiamo di nuovo. Non

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

è questo il modo di amministrare un istituto di previdenza e una cassa malattia.

FERRERI PIETRO. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione su questo disegno di legge, non tanto per quello che riguarda i rapporti tra ente mutuante ed ente mutuatario, quanto perché troppe volte in questa Commissione sono venuti in discussione disegni e proposte di legge che riguardano la gestione della Cassa depositi e prestiti e ogni volta abbiamo sentito il bisogno di inquadrare la questione nella conoscenza profonda e completa della gestione e delle finalità della Cassa stessa. Secondo me, non è un sistema opportuno quello di sbriciolare la discussione indulgendo ora alla situazione di un certo istituto, ora a quella di un altro.

Si propone ora di portare il mutuo concesso all'I.N.A.D.E.L. da 4 a 5 miliardi. Ma il fatto che ci sia stata la precedente concessione, non credo che ci esoneri dal dovere di andare a rivedere le ragioni per cui la concessione originale fu fatta. Noi avevamo allora l'impressione che si trattasse di una situazione che avesse un tale carattere di eccezionalità e di precarietà, da non rappresentare uno sbandamento permanente nella gestione dell'istituto. Adesso si chiede non solo l'aumento a cinque miliardi, il che significa riaffermare il principio che la Cassa depositi e prestiti deve intervenire per questi mutui, ma si allunga il periodo di ammortamento, da 20 a 35 anni, il che, sotto un termine eufemistico, significa dire: « restituirete i denari quando li avrete ».

Non è questa la finalità della Cassa depositi e prestiti. Se domani un altro istituto assistenziale, simile all'I.N.A.D.E.L., avanzasse nei confronti della Cassa depositi e prestiti analoga richiesta, giustificata da analoghe condizioni, saremmo disarmati e non potremmo, a meno di commettere una ingiustizia, respingere quest'altra domanda, dopo avere accolta quella dell'I.N.A.D.E.L.

È vero che le provincie sono state autorizzate con legge a ritardare i loro pagamenti all'I.N.A.D.E.L., ma la nostra Commissione, che si è mostrata già sensibile a questa situazione della Cassa depositi e prestiti, tanto che è in attesa di una discussione completa sulla gestione e sulla vita della Cassa stessa, dovrebbe meditare prima di dare il suo assenso a questo disegno di legge.

GEREMIA. Mi pare che i colleghi si siano preoccupati in particolare della situazione della Cassa depositi e prestiti. Io li pregherei di tener conto, in questo caso, più che della Cassa depositi e prestiti, dell'I.N.A.D.E.L.

L'I.N.A.D.E.L. fa parte di un grosso nucleo di enti assistenziali i quali si trovano tutti, dopo la guerra, in una situazione fallimentare. Ciò è dipeso dal fatto che l'assistenza per malattia, dopo la guerra, ha assunto una estensione e una irregolarità tale — per colpa, credo, più dei beneficiari delle prestazioni che non degli enti — da determinare le cause di disagio di questi enti. L'I.N.A.D.E.L. assiste tutti i dipendenti degli enti autonomi, provincie e comuni, che rappresentano la cifra abbastanza rilevante di 340.000 unità. Se vogliamo trovare un punto di incontro per i nostri ragionamenti, credo che dobbiamo vedere come può essere salvata la situazione finanziaria dell'I.N.A.D.E.L. Io ritengo che non si possa continuare su questa strada dei prestiti, sia presso la Cassa depositi e prestiti, sia presso altri enti finanziari. Bisogna che l'I.N.A.D.E.L. faccia, come fanno altri enti assistenziali: aumentare i contributi a carico degli assistiti e degli enti dai quali gli assistiti dipendono.

Però, non dobbiamo dimenticare che l'I.N.A.D.E.L. si trova in una posizione giuridica differente da quella di altri istituti assistenziali che provvedono a soggetti dipendenti da privati e ricorrono pertanto, per le loro necessità, ad enti finanziari diversi. L'I.N.A.D.E.L. assiste i dipendenti degli enti locali, e chi, meglio della Cassa depositi e prestiti può intervenire per un istituto di questo genere?

Certo, non risolveremo definitivamente la situazione dell'I.N.A.D.E.L. con questo provvedimento, ma temporaneamente, almeno, tamponeremo una falla.

Un suggerimento, pertanto, che mi permetto di dare, è quello di procedere — come ha fatto in altro settore l'E.N.P.A.S., come ha fatto in parte l'I.N.A.M. — ad un aumento dei contributi, in modo che questi servano, per lo meno, a sopperire alle necessità di esercizio, se non a tamponare il deficit del passato, il quale potrà essere coperto attraverso le rateizzazioni e quando gli enti che sono in debito avranno pagato.

ANGIOY. Mi pare che, anche se avessimo tutta la buona volontà di approvare questo disegno di legge, non sussisterebbero le condizioni per esprimere un giudizio favorevole.

Un aspetto riguarda la Cassa depositi e prestiti, sulla quale, nell'ultima discussione avuta in questa Commissione, non siamo riusciti a giungere ad un giudizio definitivo, non solo per quanto riguarda il limite a cui si poteva arrivare nel ledere i compiti d'istituto, che non risultano molto bene definiti con le

tante eccezioni che abbiamo fatto, ma neppure per quanto riguarda la stessa situazione della Cassa in relazione a una politica creditizia che veniva effettuata da altri enti. Eravamo in una fase interlocutoria, e lo stesso Governo ci disse che riteneva di dover trarre ancora le conclusioni per vedere se la politica creditizia adottata incidesse in misura maggiore o minore sulla situazione della Cassa.

C'è poi un altro aspetto, che riguarda la situazione dell'I.N.A.D.E.L. L'onorevole Dugoni ha fatto una affermazione che dovrebbe essere chiarita da parte del Governo: egli, cioè, ha criticato la politica di investimenti capitalistici che farebbe l'I.N.A.D.E.L., mentre, d'altra parte, ricorre a sovvenzioni.

DUGONI. Debbo chiarire il mio concetto. Ho inteso dire che il settore dei dipendenti degli enti locali ha una massa di disponibilità che è amministrata dalla direzione generale dell'Istituto di previdenza, e una passività che è amministrata dalla Cassa depositi e prestiti. Per cui la Cassa depositi e prestiti deve fare sovvenzioni all'I.N.A.D.E.L., mentre le somme versate dai dipendenti degli enti locali sono investite in industrie private.

ANGIOY. Quindi, noi non abbiamo neppure gli elementi per giudicare i criteri con cui i fondi dell'I.N.A.D.E.L. vengono amministrati. Nella relazione abbiamo delle affermazioni di carattere molto generico, che non sono sufficienti per illuminarci sulla situazione reale dell'I.N.A.D.E.L.

Noi potremmo anche consentire questo ulteriore strappo proposto dal disegno di legge, ma dovremmo essere persuasi che esso sia necessario. Con gli elementi che abbiamo in mano, non si può giungere a questa conclusione. Abbiamo, perciò, bisogno di tutti gli elementi necessari per un esame approfondito della situazione della Cassa depositi e prestiti e per una visione molto chiara della gestione amministrativa dell'I.N.A.D.E.L. Dopo avere avuto questi elementi, potremo esprimere un parere favorevole o negativo nei riguardi del disegno di legge.

TURNATURI. Per quanto riguarda il rapporto tra l'I.N.A.D.E.L. e la Cassa depositi e prestiti, mi permetto di dissentire dalle considerazioni fatte dal collega Geremia, quando egli ha affermato che dobbiamo preoccuparci soprattutto dell'I.N.A.D.E.L. Noi, invece, non dobbiamo dimenticare i compiti istituzionali della Cassa depositi e prestiti, la cui finalità essenziale per legge è quella di favorire gli investimenti specialmente nei piccoli comuni. Ora sappiamo che le attuali disponibilità della Cassa depositi e prestiti sono tali, che le

richieste dei comuni possono essere accolte soltanto nella percentuale di un quinto. Se attingeremo ancora a questa fonte di disponibilità, diminuiranno ancora le possibilità di investimenti della Cassa, specialmente nel settore più delicato delle opere igieniche e sanitarie dei comuni.

Io non dico che dobbiamo essere insensibili alle necessità dell'I.N.A.D.E.L. Dico di più: è necessario esaminare a fondo la situazione di questo ente assistenziale e intervenire in suo favore, ma non attraverso la Cassa depositi e prestiti. Si può ricorrere al bilancio dell'Interno, al bilancio del Tesoro, si possono aumentare i contributi a carico degli iscritti e degli enti locali, si può insomma ricorrere a tanti altri mezzi, senza ricorrere alla Cassa depositi e prestiti.

Anzi, io vorrei che la Commissione stabilisse un principio, affermando che da oggi in poi la Cassa depositi e prestiti non deve fare più da cassiere all'I.N.A.D.E.L., perché non c'è ragione che essa metta a disposizione di questo istituto i propri denari e i propri servizi, sottraendo una massa di capitale a dei lavori e a delle esigenze più produttive e più necessarie per l'economia del Paese.

Mi permetto, perciò, di aderire alla proposta del collega Angioy per un maggiore approfondimento della situazione e, nel frattempo, sarei favorevole ad un rinvio della discussione, per avere tutti gli elementi di giudizio che ci permettano di giudicare con cognizione di causa e serenità nell'interesse del Paese.

BELOTTI, *Relatore*. Desidero dare, per quanto mi è possibile, qualche chiarimento.

L'onorevole Dugoni, se la memoria non mi tradisce, in una precedente seduta, a proposito della Cassa depositi e prestiti, propose, con il consenso di molti colleghi, un esame generale della Cassa, esame che fino ad ora non abbiamo fatto; cosicché tutte le difficoltà e le obiezioni possono forse essere ricollegate a questa mancata discussione sui compiti generali e sulla situazione della Cassa.

Tuttavia, debbo far considerare ai colleghi che la legge del 1951 costituisce un precedente non campato in aria, perché si trattava di venire incontro a un istituto che ha compiti assistenziali nei confronti dei dipendenti dagli enti locali. L'istituto avrebbe potuto far fronte alle proprie esigenze, se un'altra legge non avesse concesso agli enti locali di rateizzare il loro arretrato, così da mettere l'istituto praticamente in condizione di non poter funzionare.

Si tratta, come ho detto, di un istituto di assistenza per i dipendenti degli enti locali. Potrei portare un elenco di tanti altri istituti simili che attingono alla Cassa depositi e prestiti...

DUGONI. Lo escludo.

BELOTTI, *Relatore*. Comprendo che coloro che fanno parte della Commissione di vigilanza della Cassa abbiano la preoccupazione di non allargare troppo il campo dei finanziamenti; tuttavia, mi permetto di riportare la questione alla sua realtà. Qui si tratta di elevare l'importo complessivo di un mutuo già concesso da 4 a 5 miliardi e di dare un maggiore respiro, prolungando il periodo di ammortamento da 20 a 35 anni. Su quest'ultimo punto mi permetto di proporre che, se il nuovo periodo di ammortamento è ritenuto eccessivo, si mantenga il periodo precedente di 20 anni; il maggiore onere è infatti proprio in questa prolungata rateizzazione.

Io non sono l'avvocato d'ufficio dell'I.N.A.D.E.L. col quale non ho nessun rapporto; però all'onorevole Dugoni, il quale ha lamentato la cattiva amministrazione dell'istituto, devo far rilevare che questo è stato costretto per legge a riconoscere un complesso di facilitazioni accordate agli enti locali, fruendo, da un lato, di un prestito di 4 miliardi per far fronte allo scoperto di cassa, ma pagando, d'altra parte, alla Cassa depositi e prestiti il tasso normale, senza ottenere nessuna facilitazione in ordine a questo scoperto.

Ora, constatato che il maggiore fabbisogno di un miliardo è proprio in relazione a tutto un complesso di oneri stabiliti dalle disposizioni di legge in favore degli enti locali, non si può far carico all'amministrazione dell'istituto della situazione in cui esso si è trovato in seguito a precise disposizioni di legge. Non si tratta di una questione di buona o cattiva amministrazione, ma di uno stato di cose che dipende da tutto un complesso di questioni non facilmente risolvibili.

D'altra parte, l'I.N.A.D.E.L. è un ente che ha una speciale fisionomia e le finalità a cui esso è preposto non possono essere ignorate sul piano pubblicistico. Se delle finalità pubblicistiche esistono nei riguardi dei dipendenti dello Stato, non possiamo non tenere conto di esse anche nei riguardi dei dipendenti dagli enti minori, la cui funzione è provvida sotto tutti i punti di vista. Non possiamo, quindi, fare distinzioni in questo campo e dobbiamo riconoscere la convenienza di portare il limite della sovvenzione a una misura tale che permetta il migliore funzionamento dell'istituto.

Ripeto però che, considerate le obiezioni che sono state fatte, non vedo la necessità di insistere perché il periodo di ammortamento sia portato a 35 anni, mentre potrebbe essere mantenuto il limite di venti anni, anche per non ingenerare il convincimento, che, secondo me, non è sufficientemente fondato, che si intenda, attraverso l'aumento del mutuo, prorogare tutto il complesso del mutuo stesso.

Sono, invece, contrario a rinviare la discussione di questo disegno di legge a un successivo approfondimento della questione generale della Cassa depositi e prestiti, perché non so quando questo potrebbe avvenire e un rinvio in queste condizioni comprometterebbe assolutamente le ragioni d'essere del disegno di legge e la situazione dell'I.N.A.D.E.L.

In secondo luogo, faccio presente che tutti quegli elementi che possono essere ritenuti utili, furono già prospettati precedentemente in sede di esame e approvazione della legge del 1951. Adesso si tratta soltanto di far fronte a una necessità di cassa e di adeguare l'importo complessivo a questa necessità. Il complesso degli oneri è tale, che ha indotto lo stesso Governo a predisporre questo provvedimento.

DUGONI. Vorrei fare una proposta. Io mi rendo conto che si tratta di dipendenti degli enti locali e non avevo bisogno che mi venisse ricordato. Ma il problema non riguarda i beneficiari, bensì quello di mettere ogni cosa al suo posto. Ora quello che è fuori posto, in questo caso, è l'I.N.A.D.E.L. rispetto alla Cassa depositi e prestiti. Quindi, proporrei al Governo che, se c'è da sistemare una necessità di cassa dell'I.N.A.D.E.L., questa sistemazione venisse fatta attraverso gli istituti di previdenza, i quali possono investire un miliardo di meno in titoli industriali, per devolverlo in annualità presso l'I.N.A.D.E.L.

La mia proposta formale è, perciò, la seguente: che non sia la Cassa depositi e prestiti a fare pianificare il bilancio dell'I.N.A.D.E.L., ma siano gli istituti di previdenza, che investono i denari in altri canali, investimenti per i quali noi non abbiamo nessuna tenerezza.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La proposta dell'onorevole Dugoni potrebbe sembrare molto logica. Poiché gli istituti di previdenza amministrano i fondi che sono di spettanza dei dipendenti degli enti locali e poiché assistono i dipendenti dagli enti locali, ci sarebbe una pertinenza di origine dei fondi, da una parte, e di destinazione, dall'altra.

Però, faccio osservare che gli istituti di previdenza, date le loro finalità, debbono investire i propri denari in modo da ottenere il maggior reddito possibile, un reddito che oltrepassi possibilmente il 7 per cento. Difatti anche quelle obbligazioni che vengono acquistate, tenuto conto dello scarto e dell'ammortamento, rappresentano circa l'8 per cento.

Comunque, gli istituti di previdenza fanno moltissimi mutui ai comuni: ne sono stati fatti per 500 milioni al comune di Bologna; ne vengono fatti mensilmente a quei comuni che, non avendo potuto ottenere finanziamenti dalla Cassa depositi e prestiti, sono ricorsi, appunto, agli istituti di previdenza. Però c'è una differenza nella durata del mutuo, che può protrarsi al massimo per quindici anni; e questo è stato deliberato per non immobilizzare troppo a lungo questi fondi. Il tasso per i mutui a 15 anni è del 7,50 per cento, per i mutui a dieci anni del 7 per cento. Quindi, se domani l'I.N.A.D.E.L. volesse avere un mutuo a quindici anni dall'istituto di previdenza, dovrebbe pagare almeno il 7,50 per cento di interesse.

DUGONI. Pagherà il 7,50 !

BELOTTI, *Relatore*. Questo no !

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il problema generale della Cassa depositi e prestiti è un problema che appassiona tutti e soprattutto l'umile sottoscritto. Sarebbe certamente ideale che la Cassa avesse tutti i mezzi necessari per aiutare soprattutto i piccoli comuni, che possono fare tanti piccoli lavori soltanto ottenendo i mutui a un tasso basso. (Anche le Casse di risparmio, salvo qualche lodevole eccezione, prestano i denari a un tasso molto superiore). D'altra parte, la Cassa depositi e prestiti, specialmente nei riguardi dei grossi comuni, come Roma, Napoli, ecc., si trova a dover finanziare spesso questi comuni per miliardi. Era stato proposto di ripristinare il servizio di emissione di obbligazioni da parte della Cassa depositi e prestiti, come si faceva in passato; ma non so se i sindaci sarebbero contenti, perché ciò vorrebbe dire cercare e trovare i compratori delle obbligazioni e il tasso crescerebbe.

È stata chiesta una discussione generale sulla Cassa depositi e prestiti...

PRESIDENTE. Fu richiesta e fu fatta in occasione della legge per il finanziamento della seconda giunta U.N.R.R.A.-Casas. Non vorrei pensare che ad ogni presentazione di leggi che riguardi la Cassa depositi e prestiti debba essere rinnovata questa discussione !

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Dugoni, desidero ricordare che la legge del 1951 pone il finanziamento, per l'ammontare di 4 miliardi, a carico della Cassa depositi e prestiti. Naturalmente, l'emendamento Dugoni non tocca questa legge precedente, ma riguarda soltanto l'ulteriore finanziamento di un miliardo.

TURNATURI. Quindi, accogliendo l'emendamento Dugoni, non si tratterebbe più di aumentare lo stanziamento precedente ma di fare una nuova legge per lo stanziamento di un miliardo attraverso un mutuo con gli istituti di previdenza.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. E in questo caso la durata del mutuo non sarebbe neppure di 20, ma di 15 anni.

DUGONI. Con la legge possiamo anche prolungare l'ammortamento a 20 anni.

ANGIOY. La proposta Dugoni potrebbe essere uno dei tanti modi, a cui ha accennato il collega Turnaturi, per effettuare questo finanziamento attraverso altre forme. Però, se si dovesse entrare nell'ordine di idee dell'emendamento Dugoni, tutta l'impostazione della legge dovrebbe essere modificata. Noi sappiamo che in un modo o nell'altro la Cassa depositi e prestiti può reperire questi fondi alle condizioni della legge del 1951. Ma, prima di spostare l'operazione a carico di enti assistenziali, dovremmo assicurarci, anzitutto, se essi hanno la possibilità di farla; in secondo luogo, se le condizioni imposte dalla legge del 1951 alla Cassa depositi e prestiti rispondono alle finalità di quegli enti, che sono diverse. Anche questo, quindi, implicherebbe un rinvio della discussione.

BELOTTI, *Relatore*. Confermo quello che ha detto l'onorevole Angioy, che, cioè, l'emendamento Dugoni cambia completamente l'impostazione della legge; perché esso non risponde a nessuno di quei criteri che sono alla base della legge stessa. Invece, se è vero che la Cassa depositi e prestiti ha per compito istituzionale di finanziare le opere dei comuni, specialmente più piccoli, non è fuori luogo che sia la Cassa stessa, la quale ha già assunto il precedente finanziamento, ad aumentarlo di un miliardo, dato che questo aumento è connesso particolarmente all'interesse dei comuni più piccoli, che hanno avuto per legge la possibilità di una rateizzazione dei loro adempimenti verso l'I.N.A.D.E.L.

Tenendo fermo il periodo di ammortamento in venti anni, sarebbe eliminata la ragione principale di preoccupazione dei colleghi e si compirebbe anche un atto di giu-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

stizia e di equità verso un ente che, per legge, è stato assoggettato a determinati carichi.

Pregherei, quindi, di non accogliere l'emendamento Dugoni e neppure di proporre il rinvio dell'esame del disegno di legge per riesaminarlo secondo i nuovi criteri proposti dall'onorevole Dugoni stesso, perché questi cambierebbero completamente i termini della questione.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Faccio notare che con questo miliardo si vuole regolarizzare una situazione, come si è fatto in altri casi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad elevare di un miliardo l'importo del mutuo concesso all'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali in esecuzione della legge 16 giugno 1951, n. 530, portandone il complessivo ammontare a cinque miliardi. Il periodo di ammortamento del mutuo è elevato a trentacinque anni.

Al mutuo suppletivo di cui al comma precedente sono estese la garanzia statale e le agevolazioni fiscali stabilite dall'articolo 1 della suddetta legge 16 giugno 1951, n. 530 ».

L'onorevole Dugoni ha presentato un emendamento, inteso a sostituire l'attuale testo dell'articolo unico con il seguente:

« Gli istituti di previdenza sono autorizzati a concedere un mutuo per l'importo di un miliardo all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali con le stesse modalità di cui alla legge 16 giugno 1951, n. 530 ».

Domando all'onorevole Dugoni se insista o meno sul suo emendamento.

DUGONI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Dugoni, testé letto.

(*Non è approvato*).

Il relatore ha presentato un emendamento inteso a sopprimere, al primo comma, le parole:

« Il periodo di ammortamento del mutuo è elevato a 35 anni ».

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, testé letto.

(*È approvato*).

Rimane pertanto fermo il periodo di ammortamento di 20 anni, stabilito dalla legge del 1951.

Pongo in votazione l'articolo unico così emendato.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Carmagnola: Integrazione delle norme delle leggi 21 novembre 1950, n. 1030, e 27 giugno 1952, n. 861, recanti agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle Aziende elettriche municipalizzate. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (1313).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del senatore Carmagnola: « Integrazione delle norme delle leggi 21 novembre 1950, n. 1030, e 27 giugno 1952, n. 861, recanti agevolazioni ai comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle Aziende elettriche municipalizzate ».

La proposta di legge è stata già approvata dalla V Commissione permanente del Senato ed ha il parere favorevole della I Commissione (Interni) della Camera.

Il relatore, onorevole Caiati, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAIATI, *Relatore*. Il progetto di legge in esame — già approvato dal Senato — rappresenta il completamento necessario delle due leggi indicate nel titolo.

Le due leggi anzidette — che praticamente si riducono ad una sola, essendo la seconda una semplice integrazione della prima — sono state emanate nell'intento di liberare i comuni dall'obbligo di impegnare le loro entrate tributarie a favore delle aziende elettriche municipalizzate e di consentire nel contempo a queste, con agevolazioni nel campo del credito, di incrementare i propri impianti e quindi meglio provvedere al servizio pubblico, a cui, senza fine speculativo, esse attendono.

Ma l'interpretazione restrittiva, prevalsa in ordine a detti provvedimenti legislativi, li ha sinora privati di ogni pratica efficacia, e ne ha frustrati gli scopi.

Si è sostenuto infatti dagli istituti interessati, ed in particolare dalle Casse di risparmio, che per i mutui di cui trattasi, essi non potevano valersi delle due leggi suddette, in quanto queste si erano limitate ad autorizzare solo i comuni per tali mutui; e malgrado si facesse richiamo ai lavori preparatori che contrastavano con tale assunto, e si opponesse inoltre la natura bilaterale propria del contratto di mutuo, per cui ciò che valeva per una parte doveva valere pure per l'altra — con la conseguenza che, consentendosi nella pretesa limitazione, la volontà della legge ne sarebbe risultata contraddittoria — essi hanno continuato a rimanere fermi nella loro tesi, richiedendo, per l'applicabilità delle due leggi in questione, la formulazione, anche nei loro confronti, di una autorizzazione espressa, senza di che non potevano ritenersi esonerati dall'obbligo, ad essi imposto dai loro statuti, di accordare solo quei mutui e di accettare in loro garanzia solo quelle delegazioni, di cui è menzione nel regolamento della Cassa depositi e prestiti.

In questa situazione di cose, considerando che le discussioni di ordine interpretativo sono sinora riuscite vane, e che i due testi di legge sono pertanto rimasti inoperanti, conviene chiarirne la effettiva volontà in sede legislativa: con tali intenti è stato predisposto l'attuale disegno di legge.

Esso precisa infatti, a maggior chiarimento dei due precedenti testi di legge, che gli enti e gli istituti, elencati all'articolo 1 — fra cui dev'essere certamente comprendere anche le Casse di risparmio — sono autorizzati a concedere i mutui di cui trattasi, e ad accettare in loro garanzia, nei limiti di un terzo, le delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende elettriche municipalizzate. È poi ovvio, come emerge del resto dalla dizione usata all'articolo 2 del disegno di legge, che tali delegazioni, ad ogni effetto ed in relazione alle disposizioni statutarie degli enti ed istituti sovraccennati, sono da considerarsi equiparate alle delegazioni di pagamento ammesse per i mutui della Cassa depositi e prestiti.

In Senato si è tentato di avanzare, in ordine al disegno di legge in esame, una proposta di sospensiva, allo scopo di far studiare il problema da un punto di vista generale, nell'intento di estendere le agevolazioni finanziarie, di cui trattasi, a tutti i settori delle

aziende municipalizzate; ma tale proposta è stata respinta, nella considerazione che sotto il profilo legislativo non è da ritenersi né opportuno, né corrette inserire un problema di vasta portata in un emendamento di legge, che ha essenzialmente carattere interpretativo.

Il rilievo è esatto: trattasi in concreto di chiarimenti legislativi, che non si possono più oltre dilazionare, perché valgono a rendere applicabili due testi di legge che da troppo tempo rimangono inoperanti: testi di legge che, ai fini dell'ampliamento e del rammodernamento degli impianti delle aziende elettriche municipalizzate, presentano una utilità che è stata costantemente ed universalmente riconosciuta.

È superfluo aggiungere — rilievo già pure fatto in Senato — che le delegazioni prese in considerazione da questo disegno di legge, in quanto limitate ad un terzo delle entrate ordinarie delle aziende elettriche municipalizzate, presentano una garanzia, che non è inferiore a quella delle altre delegazioni, a cui si vogliono assimilare; e pertanto, anche sotto questo rispetto, nessuna difficoltà di ordine sostanziale può venire opposta.

Inoltre è da osservare che — salvo per ciò che concerne l'elencazione degli enti ed istituti finanziari da esso contemplati — il disegno di legge, stante il fine a cui tende, non ha carattere innovativo: esso si limita infatti, con interpretazione autentica, a ribadire in termini più precisi una volontà che il legislatore ha già, sia pure solo in forma implicita, chiaramente manifestata.

Ed infine non è da trascurare la considerazione che la interpretazione che si condanna, se non venisse legislativamente corretta, pregiudicherebbe particolarmente lo sviluppo delle aziende elettriche municipalizzate del Mezzogiorno che, finanziariamente più modeste, hanno maggior bisogno dell'aiuto, che viene loro offerto dalla facoltà di collocare le proprie delegazioni presso le locali Casse di risparmio.

Per tali considerazioni, invito la Commissione a dare il suo voto favorevole al progetto di legge in esame nel testo già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n. 1030, integrato con legge 27 giugno 1952, n. 861, è così ulteriormente modificato:

« Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari per la costruzione di nuovi impianti delle Aziende elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti, i comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli Istituti o sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, con le Aziende di credito di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con Enti ed Istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi statali e parastatali, che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali ».

(È approvato).

ART. 2.

Gli Enti ed Istituti finanziari, di cui all'articolo 1, sono autorizzati a concedere i mutui, di cui trattasi, e ad accettare, in garanzia, nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n. 1030, le delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle Aziende elettriche municipalizzate; le quali delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti di tale garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie dei suddetti Enti ed Istituti finanziari.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta di questa mattina e dei disegni di legge nn. 1220 e 1243 esaminati nella seduta precedente.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Soppressione del servizio per i prestiti matrimoniali di cui al regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 » (1244):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti ad elevare da quattro a cinque miliardi il mutuo concesso all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali, in esecuzione della legge 16 giugno 1951, n. 530 » (1368):

Presenti	31
Votanti	24
Astenuti	7
Maggioranza	13
Voti favorevoli	19
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

« Finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare » (1220):

Presenti	31
Votanti	25
Astenuti	6
Maggioranza	13
Voti favorevoli	21
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Autorizzazione al Ministero delle finanze Direzione generale del demanio) a partecipare alla costituzione di una Società per azioni per la costruzione e l'esercizio di stabilimenti termali per lo sfruttamento di acque radioattive e oligominerali esistenti in alcuni comuni della provincia di Bolzano » (1243):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

Senatore CARMAGNOLA: « Integrazione delle norme delle leggi 21 novembre 1950, n. 1030,

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1955

e 27 giugno 1952, n. 861, recanti agevolazioni ai comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle Aziende elettriche municipalizzate » (1313):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alicata, Angioy, Berzanti, Caiati, Carcaterra, Castelli Avolio, Cavallari Vincenzo, Cavallaro Nicola, Chiaramello, Coggiola, Dugoni, Ferrari Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Malvestiti, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Raf-

faelli, Ricci Mario, Roselli, Salizzoni, Scoca, Selvaggi, Tosi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini e Walter.

Si sono astenuti:

Per il disegno di legge n. 1220: Alicata, Cavallari Vincenzo, Coggiola, Napolitano Giorgio, Raffaelli e Ricci Mario.

Per il disegno di legge n. 1368: Alicata, Cavallari Vincenzo, Coggiola, Napolitano Giorgio, Raffaelli, Ricci Mario e Walter.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE ff.
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI